

ALLEGATO B

REGOLAMENTO PROGRESSIONI TRA LE AREE

Ai sensi dell'art. 13 commi 6,7 e 8 CCNL Funzioni Locali, Triennio 2019/2021

Fase di prima applicazione.

Articolo 1 - Premesse

Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura comparativa

Articolo 3 - Esclusione dalla procedura comparativa

Articolo 4 - Valutazione dei titoli

Articolo 5 - Avviso di procedura comparativa per la progressione tra le aree

Articolo 6 - Pubblicazione dell'Avviso

Articolo 7 - Composizione e nomina delle Commissioni esaminatrici

Articolo 8 - Formazione della graduatoria finale e suo utilizzo

Articolo 1 - PREMESSE

Al fine di valorizzare e sviluppare le professionalità che già sussistono all'interno dell'Amministrazione, Regione Lombardia promuove le progressioni tra le aree tramite procedure valutative.

Il presente Regolamento disciplina tali procedure, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 commi 6, 7 e 8 Funzioni Locali, Triennio 2019/2021.

Articolo 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE VALUTATIVE

REQUISITI GENERALI

Le progressioni tra le aree coinvolgono esclusivamente i dipendenti collocati in ruolo nell'organico della Giunta Regionale di Regione Lombardia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, appartenenti all'area immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione.

Detti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

REQUISITI SPECIFICI

Il dipendente, per poter accedere alla procedura valutativa, deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti specifici previsti dalla Tabella C del CCNL Funzioni Locali – Triennio 2019/2021 che si riporta:

- **da Area Operatori ad Area Operatori Esperti (nella precedente classificazione da A a B)**

assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno cinque anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

- **da Area Operatori Esperti all'Area degli Istruttori (nella precedente classificazione da B a C)**

diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno cinque anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

oppure

assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno otto anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

- **da Area degli Istruttori ad Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (nella precedente classificazione da C a D)**

laurea triennale o magistrale e almeno cinque anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

oppure

diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno dieci anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

Al fine del requisito di accesso, sono conteggiati gli anni di servizio prestati nella medesima area sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.

I suddetti requisiti specifici devono essere posseduti **alla data di scadenza stabilita dal bando di selezione** per la presentazione delle domande.

Articolo 3 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione alla procedura comparativa comporta l'automatica esclusione, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato per accertato difetto dei requisiti di accesso previsti dalla presente procedura. Il difetto accertato dei suddetti requisiti costituisce, causa di risoluzione del nuovo rapporto di lavoro, ove già instaurato.

Articolo 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

Le progressioni tra le aree, come previsto dalla normativa nazionale e contrattuale vigente, avverranno con **procedure valutative comparative per titoli, con un punteggio massimo raggiungibile di 100 punti**, secondo la seguente articolazione:

1. Esperienza professionale maturata nell'area di provenienza, **ulteriore rispetto al requisito di accesso alla procedura** anche a tempo determinato (max 60 punti)

2. Titoli di studio (max 20 punti)
3. Competenze professionali (max 20)

In caso di parità di punteggio dei titoli, la priorità sarà attribuita al candidato con maggiore anzianità anagrafica.

1. Esperienza professionale maturata nell'area di provenienza ulteriore rispetto a quella utilizzata dal candidato quale requisito di accesso alla procedura.

L'esperienza sarà valorizzata sia qualora sia stata prestata a tempo indeterminato che a tempo determinato nella categoria/area immediatamente inferiore a quella per la quale il dipendente si candida. I punti attribuibili sono conteggiati in un massimo di 60 calcolati in 2 punti per semestre (4 punti per anno).

I periodi inferiori al semestre compiuto non saranno valorizzati.

2. Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli utilizzati dal candidato quale requisito di accesso alla procedura.

I titoli di studio ulteriori rispetto a quelli utilizzati dal candidato quale requisito di accesso alla procedura, danno diritto ad un punteggio massimo di 20 punti e verrà valutato solamente il titolo più elevato, così ripartito:

➔ passaggio dall'Area Operatore all'Area Operatore Esperto

Attestato/Diploma di scuola professionale biennale o triennale	5 punti
Diploma di scuola secondaria superiore (anche quadriennale)	10 punti
Corsi post diploma ITS e IFTS	15 punti
Laurea Triennale e/o ulteriori titoli superiori	20 punti

➔ passaggio dall'Area Operatore Esperto all'Area Istruttore

Diploma di scuola secondaria superiore (anche quadriennale)	6 punti
Corsi post diploma ITS e IFTS	10 punti
Laurea Triennale	15 punti
Master I livello	17 punti
Laurea magistrale	18 punti
Master II livello	19 punti
SSPL, Dottorato di ricerca	20 punti

➔ passaggio dall'Area Istruttore all'Area Funzionario

Corsi post diploma ITS e IFTS	3 punti
Master I livello	5 punti
Laurea Triennale e/o magistrale	10 punti
Master II livello, SSPL	15 punti
Dottorato di ricerca	20 punti

3. Competenze professionali

Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita mediante percorsi formativi, declinata in ogni sua forma, viene attribuito un punteggio massimo pari a 20. **(Saranno tenuti in considerazione i titoli acquisiti sino al 31 ottobre 2023).**

- certificazione informatica ECDL/ICDL avanzata 7 moduli (3 punti).
- certificazione linguistica da Ente certificato e riconosciuto dal MIUR (valutabile una sola certificazione):
 - 1 punto per certificazione di livello B1,
 - 2 punti per certificazione di livello B2,
 - 3 punti per certificazione pari o superiore a C1.

Le certificazioni informatiche e linguistiche già conteggiate in altri titoli (es. nei requisiti di accesso quali esami sostenuti nei percorsi di studio, nei titoli di studio ulteriori e nei singoli esami universitari di accertamento di lingua/informatica) non saranno ulteriormente valorizzate come competenza professionale.

- superamento con profitto di singoli corsi universitari, solo qualora essi si configurino all'interno del percorso di "prima laurea" non ancora conseguita alla data del 31 ottobre 2023, promossi da Università legalmente riconosciute (0,53 punti per corso, per un massimo di 10 corsi - massimo 5 punti). Resta inteso che i singoli corsi universitari non potranno essere valorizzati qualora la prima laurea sia stata conseguita dopo il 31.10.2023 e valorizzata come requisito d'ingresso o nel punto 2.
- Idoneità in precedenti concorsi pubblici o selezioni per progressioni di carriera per la medesima Area per la quale si invia candidatura sostenute negli ultimi 5 anni – (1 punto per idoneità, sino ad un massimo di 3 punti).
- Abilitazione professionale (valutabile una sola abilitazione 5 punti)
- Specifiche responsabilità di cui all'art. 13 o equivalente del vigente CCI. Valutabili solo quelle assegnate in Giunta regionale. 1,20 punti per anno. Valutabile il quinquennio 2019-2023.

Resta inteso che nel terzo item, qualora si verificasse un punteggio superiore ai 20 punti, esso sarà ricondotto a 20 punti.

ARTICOLO 5 – AVVISO DI PROCEDURA VALUTATIVA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA

Gli Avvisi, destinati alle singole aree vengono predisposti dalla U.O. Organizzazione e personale Giunta, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e adottati con provvedimento del suo Direttore.

Essi devono indicare:

- o l'area di riferimento ed il numero dei posti messi a selezione;
- o i requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione nel rispetto dell'art. 2 del presente Regolamento;
- o il trattamento economico lordo con l'indicazione di tutti gli emolumenti previsti dalla normativa contrattuale vigente;
- o i criteri per la valutazione dei titoli nel rispetto dell'art. 4 del presente Regolamento;
- o le modalità da osservare per l'inoltro della domanda di ammissione;
- o il termine perentorio entro il quale le domande devono pervenire all'Amministrazione;

ARTICOLO 6 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELLA PROCEDURA

Gli avvisi sono pubblicati sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia, nonché sul portale intranet al fine di assicurarne la conoscenza al più ampio numero possibile di dipendenti interessati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non dar corso in tutto o in parte alla procedura comparativa e/o alle relative assunzioni, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell'Ente.

ARTICOLO 7 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice, organo interno e temporaneo dell'Amministrazione è nominata con decreto del Direttore Organizzazione e personale Giunta.

La composizione della Commissione deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio di genere e, della sua costituzione ovvero modifica, è data tempestivamente informazione.

La Commissione è composta da un Presidente, le cui funzioni sono svolte da un Dirigente e da due componenti scelti tra i dipendenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale inquadrato almeno nell'Area oggetto di procedura valutativa comparativa. Il segretario è nominato con decreto del Direttore Organizzazione e personale Giunta contestualmente alla Commissione.

La Commissione si insedia su convocazione del Presidente successivamente all'ammissione dei candidati.

I componenti delle Commissioni non sono membri degli organi di governo dell'Amministrazione, né ricoprono cariche politiche, né rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. L'insussistenza di tali condizioni è autocertificata da parte degli interessati.

Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente, coloro che abbiano contenziosi in essere con un candidato o che siano uniti da vincolo di matrimonio o di convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente o con un candidato partecipante alla selezione.

La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura, a meno di dimissioni per cause di forza maggiore o incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora ciò si verifichi, il dirigente competente in materia di personale provvede, con proprio provvedimento, alla sostituzione del componente.

ARTICOLO 8 - FORMAZIONE DELL'ELENCO FINALE DEGLI IDONEI E SUO UTILIZZO

Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli.

A parità di merito è preferito il candidato più anziano anagraficamente.

L'elenco finale degli idonei è approvato mediante decreto del Direttore Organizzazione e personale Giunta che dichiara i beneficiari fra gli idonei nei limiti dei posti messi a bando.

L'elenco è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale www.bandiregione.lombardia.it, nonché sul portale intranet e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.

L'elenco degli idonei, che sarà utilizzato nel limite dei posti messi a selezione, così come esplicitati nell'Avviso di selezione, potrà essere scorso esclusivamente quando, per qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro con i beneficiari non si sia costituito. Qualora il rapporto di lavoro sia stato costituito e, solo in un secondo momento avvenga una rinuncia/dimissione, non sarà possibile scorrere l'elenco.

Qualora, invece, l'Amministrazione accerti difetti dei requisiti di accesso previsti dalla presente procedura ovvero accerti difformità rispetto a quanto dichiarato in domanda di ammissione in merito ai titoli di cui all'art. 4 del presente Regolamento che modifichi lo status dell'idoneo da beneficiario in non beneficiario della progressione, sarà possibile scorrere l'elenco per le relative posizioni.